N. R.G. 64713/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- X SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica,

Il Giudice unico dott. Antonio Perinelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in epigrafe iscritta, riservata in decisione all'udienza del 28.02.2018 ,

avente ad oggetto : Azione di regresso.

TRA

[redacted], nato a [redacted] e residente in [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted], presso lo studio dell'Avv. Giorgio Ciccarelli [redacted] dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale,

- Attore opponente -

Firmato Da: PERINELLI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 604f501bad1fa10bde5cf065dc1348f1

e

[redacted], nata in [redacted], ed ivi residente in [redacted], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. [redacted] e dall'[redacted], entrambi con studio in Roma, [redacted] come da mandato allegato al ricorso monitorio,

- Convenuta opposta -

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte attrice opponente rassegnava le seguenti conclusioni: *"- accertare l'infondatezza nell'an e nel quantum della pretesa avversaria e per conseguenza annullare il decreto opposto per mancanza di prove e/o per la prescrizione; - in subordine in accoglimento dell'eccezione di compensazione bilanciare il credito che verrà provato da parte opposta, e fino alla sua concorrenza, con l'indennizzo per l'occupazione senza titolo della quota di proprietà dell'opponente della ex casa coniugale, da parte della sig.ra [redacted] a far data dall'aprile 1999 e fino al luglio 2010; - condannare controparte alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario".*

Il Procuratore di parte convenuta opposta rassegnava le seguenti conclusioni: "*Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, nel merito: a) dare atto che la convenuta non si oppone alla riduzione della propria pretesa alla minor somma di Euro 68.460,03 oltre interessi legali dalla domanda o quella diversa che risulterà di giustizia alla luce delle difese ed eccezioni sollevate; b) rigettare tutte le ulteriori difese ed eccezioni di parte opponente e per l'effetto condannare [redacted] al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 68.460,03 oltre interessi legali dalla domanda o quella diversa che risulterà di giustizia".*

Firmato Da: PERINELLI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 604f501bad1fa10bde5cf065dc1348f1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted] presentava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17947/2015 con cui il Tribunale di Roma lo condannava a pagare a [redacted] la somma di Euro 85.250,62, oltre interessi e spese di procedura, per la mancata restituzione del 50% delle somme dovute dal condebitore a fronte dell'obbligazione solidale.

Esponeva l'attore:

- che con ricorso per decreto ingiuntivo n. 17947/15, rubricato al n. 43237/2015 R.G.A.C., del 30.07.2015 e notificato in data 09.09.2015, [redacted] ingiungeva il pagamento dell'importo di € 85.250,62, oltre interessi e spese di lite, liquidate in € 1.630,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- che la convenuta ex coniuge richiedeva il pagamento della suddetta somma a titolo di restituzione della quota parte di un mutuo cointestato, acceso nel luglio 1995 ed estinto nel dicembre 2005;
- che la richiesta veniva presentata a venti anni di distanza dalla stipula del mutuo e a dieci dalla sua estinzione;
- che con l'ex coniuge hanno vissuto in una situazione di separazione di fatto iniziata nell'aprile del 1999, in concomitanza del ricovero di [redacted] di 19 giorni presso l'ospedale S. Camillo Forlanini di Roma, ricovero avvenuto in seguito ad un violento litigio con la consorte e motivato da "Agitazione psicomotoria, con diagnosi di Depressione Maggiore Grave cronicizzata";
- che dopo la separazione giudiziale del 2013 veniva accertata l'inesistenza dei presupposti dell'assegnazione della ex casa coniugale e l'inesistenza dei presupposti dell'addebito di separazione con accusa di tentativi di uxoricidio;
- che [redacted] ha continuato ad occupare da sola l'attico e il super attico sito a Roma Eur, negando qualsiasi diritto del legittimo comproprietario sulla ex casa coniugale, e pertanto in via giudiziaria veniva richiesta l'indennità per occupazione abusiva che ancora perdura;

Firmato Da: PERINELLI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 604f501bad1fa10bde5cf065dc1348f1

- che aveva contribuito con il proprio apporto lavorativo e reddituale nel corso di oltre un ventennio di matrimonio alla formazione della solidità patrimoniale della famiglia e quindi anche al successivo pagamento del suddetto mutuo attraverso la dismissione dei numerosi investimenti finanziari, in prevalenza, con i propri redditi;
- che i primi 7 versamenti venivano eseguiti con il conto corrente cointestato e non vi era prova dell'esclusivo pagamento con i propri redditi, da parte dell'opposta, per le rate versate successivamente con pagamenti effettuati in contanti, in nome e per conto anche di [redacted];
- che riguardo al quantum, vi erano errori nel calcolo degli interessi pretesi e nella sommatoria delle poste creditrici, costituenti la presunta sorte, ammontante ad € 48.848,11 e non € 51.669,44;

Tanto premesso l'attore presentava opposizione chiedendo di annullare il decreto ingiuntivo n. 17947/2015 per difetto di prova del credito.

Parte attrice eccepiva preliminarmente la tardività della costituzione della convenuta.

Deduceva innanzitutto la prescrizione del credito nonché la compensazione con l'indennizzo per occupazione senza titolo della quota di proprietà dell'opponente della ex casa coniugale.

Si costituiva in giudizio l'opposta [redacted] confermando la riduzione della propria pretesa alla minor somma di Euro 68.460,03 oltre interessi legali dalla domanda e deducendo l'infondatezza delle domande avversarie di cui chiedeva il rigetto.

Con provvedimento riservato del 28.04.2016 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e veniva respinta l'eccezione di tardività.

Con provvedimento riservato del 26.10.2016 venivano respinte le richieste istruttorie e la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

All'udienza del 28.02.2018 veniva trattenuta la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. Con la comparsa conclusionale del 26.04.2018 parte attrice rinunciava all'eccezione di compensazione.

Firmato Da: PERINELLI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 604f501bad1fa10bde5cf065dc1348f1

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.[redacted] presentava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17947/2015 con cui il Tribunale di Roma lo condannava a pagare a [redacted] la somma di Euro 85.250,62, oltre interessi e spese di procedura, per la mancata restituzione del 50% delle somme dovute dal condebitore a fronte dell'obbligazione solidale.

2.Parte attrice eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del credito deducendo la non applicabilità della sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941 c.c. e ritenendo riconducibile la fattispecie nell'ambito della prescrizione quinquennale relativa ai rapporti societari, stante la ragione del finanziamento richiesto per adempiere ai debiti societari.

3.In primo luogo occorre precisare che, nel caso di specie, il diritto alla restituzione delle somme non riguarda i rapporti societari.

Invero nel caso concreto il decreto ingiuntivo veniva azionato in forza di una azione di regresso per la restituzione della quota del 50% da parte di uno dei coobbligati delle rate del mutuo immobiliare, rispetto al quale non rileva la destinazione delle somme prese a mutuo.

L'azione di regresso ex art. 1299 c.c., consente al debitore in solido che ha pagato l'intero debito di ripetere dai condebitori la sua quota.

Ne consegue che nel caso concreto, in relazione all'azione di regresso, trova applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dall'avvenuto pagamento delle rate.

4.Con riferimento alle ipotesi di sospensione l'articolo 2941 c.c. prevede la sospensione della prescrizione tra i coniugi, quest'ultima non trova applicazione in caso di separazione in quanto l'intervenuta crisi coniugale produrrebbe il venir meno dell'interesse alla conservazione dell'unità familiare e quindi dell'opportunità di evitare azioni giudiziali contro il coniuge.

Firmato Da: PERINELLI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 604f501bad1fa10bde5cf065dc1348f1

Nei casi di sospensione inoltre il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui si era fermato in quanto la sospensione non toglie valore al tempo già trascorso.

5.Si rileva che le argomentazioni difensive dell'opposta, relativamente alla applicazione del disposto di cui all'art. 2941, comma 1 n. 1) c.c., non possono essere condivise, in considerazione del più recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione.

La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941, n. 1, cod. civ. non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione (Cfr. Cass. sentenza n. 7981 del 04/04/2014; Cass. Sez. 1, sentenza n. 18078 del 20/08/2014; Cass. Sez. 6 -1, ordinanza n. 8987 del 05/05/2016; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 27889 del 23/11/2017).

6.Pertanto nel caso di specie non trova applicazione l'articolo 2941 c.c. con sospensione della prescrizione.

La sospensione infatti può ritenersi operante solo nelle ipotesi in cui sia ancora pienamente sussistente il vincolo matrimoniale tra i coniugi quale *affectio coniugalis*, quindi, il termine prescrizionale riprende il suo decorso dal momento in cui quest'ultimi si sono separati.

Firmato Da: PERINELLI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 604f501bad1fa10bde5cf065dc1348f1

7.In particolare nel provvedimento Presidenziale del giudizio di separazione personale delle parti con R.G. n. 81252/2009 pronunciato sul ricorso del 3.12.2009 depositato da [redacted] ed anche nella sentenza del Tribunale di Roma n. 18535 del 2013 (doc. 3 e 19, parte convenuta) veniva riconosciuto che i coniugi vivevano separati di fatto da oltre 10 anni dalla presentazione del ricorso per separazione (anno 2009) in seguito ad una crisi conclamata dal momento in cui [redacted] aveva fisicamente aggredito [redacted]

Inoltre come dichiarato dalla stessa convenuta a seguito dei fatti del marzo 1999 nel 2004 venivano cambiate le chiavi della serratura di casa, ciò evidenzia una cessazione della convivenza già prima della pronuncia di separazione del Tribunale di Roma del 2011 e del 2013.

Pertanto i termini di prescrizione devono essere calcolati dalla data del 20.03.1999 che ha determinato l'inizio del periodo di separazione di fatto conclusosi con il giudizio di separazione, come peraltro accertato nella suddetta sentenza del Tribunale di Roma n. 18535 del 2013.

Ne consegue che da tale momento riprende il decorso del termine di prescrizione decennale.

8.Tuttavia, nel caso di specie, come concordemente rilevato dalle parti con raccomandata del 17 luglio 2011, ricevuta il 26 luglio 2011 inviata in esito al primo tentativo di accordo bonario per la divisione della ex casa coniugale, veniva interrotta la prescrizione.

In seguito all'atto interruttivo, il periodo prescrizionale precedentemente trascorso perde qualsiasi efficacia e comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.

Pertanto tutte le rate pagate successivamente al luglio del 2001 devono ritenersi non prescritte.

9.Riguardo alle rate pagate prima della separazione dei coniugi, quando erano ancora legati dal vincolo del matrimonio, si rileva che dopo la sospensione il termine decennale di prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui è venuta meno la causa di sospensione quindi dal 20.03.1999.

Firmato Da: PERINELLI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 604f501bad1fa10bde5cf065dc1348f1

Invero, la prescrizione veniva interrotta in data nel luglio 2011 pertanto le rate pagate con scadenza dal 31.12.1995 al 31.12.1998 devono ritenersi prescritte, in quanto in forza della prescrizione decennale le suddette rate dovevano essere richieste prima del 20.03.2009.

Analoga situazione in relazione alle rate successive al periodo di separazione di fatto ossia con scadenza 30.06.99 a 30.06.2001 le quali devono ritenersi prescritte.

10.L'opposizione deve pertanto essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

11.L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto.

Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (Cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5754 del 10/03/2009).

Non sussiste pertanto il vizio di "extrapetizione" (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore (Cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 27/01/2009).

Firmato Da: PERINELLI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 604f501bad1fa10bde5cf065dc1348f1

In tali casi la sentenza di condanna viene a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo, quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (Cass. civ. 1 dicembre 2000 n. 15339).

12. Parte attrice deduceva deducendo il difetto di prova del credito.

13.Occorre rilevare che il creditore opposto assume la qualità di attore ed ha l'onere di provare il suo credito, mentre il debitore assume la qualità di convenuto, tenuto perciò a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

Invero nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo si configura un giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo i principi generali in materia di onere della prova, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova da chi vuole far valere un diritto in giudizio fornendo gli elementi probatori a sostegno della pretesa creditoria.

14.Riguardo alle rate pagate dopo la chiusura del conto corrente cointestato nel gennaio 1999 e non prescritte in forza della lettera interruttiva del luglio 2011, ovvero dalla 12° alla 20° rata con scadenza dal 31.12.2001 al 31.12.05, risultano pagate tramite un conto intestato a [redacted]

In particolare tali rate, come emerge dalle ricevute prodotte in giudizio dall'opposta, risultano pagate da [redacted] tramite il conto corrente a lei intestato presso la Banca Intesa.

Per la 12° rata con scadenza 31.12.2001 e 15° rata con scadenza 30.06.03 ancorché non pagate tramite la Banca Intesa tuttavia la creditrice con le ricevute depositate in giudizio ha dimostrato l'avvenuto pagamento delle stesse.

Non rileva al riguardo che nei bollettini veniva eseguito il pagamento anche in nome di [redacted] in quanto i suddetti versamenti venivano disposti in riferimento al mutuo ipotecario decennale contratto da entrambi i coniugi con la Banca Toscana s.p.a.

Firmato Da: PERINELLI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 604f501bad1fa10bde5cf065dc1348f1

Inoltre parte opponente non ha provato di aver pagato la quota del 50% delle rate del muto ipotecario successivamente alla chiusura del conto cointestato contribuendo con la dismissione dei beni mobili e immobili acquisiti durante il matrimonio.

Con rifermento agli accrediti di giugno 2000 e giugno 2003, risultanti dagli estratti conto della Banca Commerciale, non vi è prova che gli stessi siano stati determinati dalla vendita di titoli Enel acquistati da [redacted].

Pertanto [redacted] deve essere condannato al pagamento delle seguenti rate: 12° rata con scadenza il 31.12.2001 per pro quota Euro 2.419,59; 13° rata con scadenza il 30.06.2002 per pro quota di Euro 2.395,27; 14° rata con scadenza il 31.12.2002 per pro quota di Euro 2.457,27; 15° rata con scadenza il 30.06.2003 per pro quota di Euro 2.821,32; 16° rata con scadenza il 31.12.2003 per pro quota di Euro 2.531,36; 17° rata con scadenza il 30.06.2004 per pro quota di Euro 2.576,05; 18° rata con scadenza il 31.12.2004 per pro quota di Euro 2.640,16; 19° rata con scadenza il 30.06.2005 per pro quota di Euro 2.725,92 e 20° rata con scadenza il 31.12.2005 per pro quota di Euro 2.812,30, il tutto per un importo complessivo di Euro 23.379,24.

14.Ne consegue che [redacted] ha diritto alla restituzione da parte di [redacted] - quale coobbligato in solido - della quota del 50% delle seguenti rate : dalla 12° alla 20° rata per un importo complessivo di Euro 23.379,24.

15.Spetteranno inoltre alla creditrice gli interessi, nella misura legale, dal giorno della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.

16.Attesa la soccombenza reciproca sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

Firmato Da: PERINELLI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 604f501bad1fa10bde5cf065dc1348f1

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Roma – X Sezione civile, in composizione monocratica, pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate così provvede :

1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 17947/2015 (n. 43237/2015 R.G.A.C.) emesso dal Tribunale di Roma;
3. condanna [redacted] a pagare all'opposta [redacted] la somma complessiva di Euro 23.379,24 oltre agli interessi, nella misura legale, dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo;
4. spese compensate.

Roma il 06/06/2018.

Il GIUDICE
firmato digitalmente da
Antonio Perinelli

Firmato Da: PERINELLI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 604f501bad1fa10bde5cf065dc1348f1